

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Decreto n. 1/TFN 2026-2027

DECRETO

Il Presidente,

VISTO l'art. 50, comma 8, secondo periodo, del Codice della giustizia sportiva secondo cui *“Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”*;

RITENUTO di disciplinare le modalità di utilizzo dello strumento della videoconferenza e di svolgimento delle udienze;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 8, secondo periodo, del Codice della giustizia sportiva, le udienze del Tribunale Federale Nazionale possono svolgersi mediante collegamenti da remoto in videoconferenza.
2. Nei casi in cui viene disposta la discussione in videoconferenza, la Segreteria comunica agli avvocati e/o alle parti, prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto. Le convocazioni sono distribuite in un congruo arco temporale.
3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei termini di cui al Codice della Giustizia Sportiva e con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione della stessa. Il tempo di attesa degli avvocati e/o delle parti prima di essere ammessi alla discussione è contenuto quanto più è possibile, compatibilmente con il numero di discussioni richieste. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione è inserita l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito Internet della Federazione.
4. Gli avvocati e/o le parti comunicano, tre giorni prima dell'udienza, con nota da depositarsi telematicamente presso la Segreteria del Tribunale Federale Nazionale, l'indirizzo e-mail o PEC al quale sarà loro recapitato il link ipertestuale necessario per poter partecipare all'udienza da remoto, nonché l'indirizzo e-mail o PEC della parte, qualora la stessa intenda partecipare personalmente ai sensi della normativa vigente.
Contestualmente, qualora non fatto prima, i partecipanti all'udienza comunicano altresì il relativo contatto telefonico, onde consentire la risoluzione di eventuali problematiche tecniche riferite alla modalità videoconferenza.
5. Il giorno dell'udienza la Segreteria del Tribunale Federale Nazionale invia, presso i recapiti comunicati dalle parti, il link ipertestuale per partecipare alla videoconferenza di cui al comma 4 all'indirizzo mail indicato. Tale link è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore e/o soggetto delegato.
6. La copia informatica di tutte le comunicazioni è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della Segreteria.
7. Per poter partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza gli avvocati e/o le parti devono garantire la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.

8. All'udienza il Presidente del Collegio, con l'assistenza del Segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti, previa esibizione della tessera di iscrizione all'albo degli avvocati o di un documento di identità, e della loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto; nel verbale dell'udienza si dà altresì atto che le parti dichiarano di aver letto l'informativa di cui al comma 3 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b), ed f) del Regolamento (UE) 2016/679.

9. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, previo avvertimento del Presidente del Collegio, i difensori delle parti e/o le parti stesse assicurano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere all'udienza. La dichiarazione dei difensori e/o delle parti stesse è inserita nel verbale dell'udienza.

10. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il Presidente del collegio assume le necessarie determinazioni, incluso l'utilizzo di strumenti di audioconferenza.

11. I difensori delle parti e le parti anche se collegati da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il Presidente del collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle altre parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal Presidente ad intervenire, attivano la funzione audio.

12. È vietata la registrazione delle udienze, con ogni strumento e da parte di chiunque. È in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza.

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 1° luglio 2026.

IL SEGRETARIO

Marco Lai